

Il tema dei reati culturali o culturalmente motivati è, per ora, soltanto una categoria elaborata a livello dottrinale, ma sta diventando, con il trascorrere del tempo, una categoria giurisprudenziale sempre più utilizzata. Proprio il fatto che il legislatore abbia volutamente lasciato un vuoto normativo può avere un significato specifico, come si analizzerà in questa sede soprattutto nelle conclusioni.

Con le recenti migrazioni di massa, la globalizzazione, il crescente multiculturalismo degli stati europei (in Italia protetto dall'articolo 2 della Costituzione) si presenta una nuova sensibilità che ha trovato la nascita negli Usa e nel Canada, che ci precedono temporalmente per la formazione di società multietniche.

Si definisce reato culturalmente motivato un comportamento che sarebbe un illecito nel paese ospitante, ma che non lo sarebbe affatto nel paese di origine. Ci si pone però la domanda se il *background* culturale dell'imputato debba essere oggetto o meno di valutazione in sede penale (contravvenendo al principio di uguaglianza enunciato all'articolo 3 della Costituzione) e ammesso e non concesso che si possa dare la prova culturale se, a seguito di questa valutazione, debba scaturirne un atteggiamento *pro reo*.

Il multiculturalismo pone una domanda fondamentale su come si possa realizzare una condizione di giustizia e di eguaglianza a fronte della coesistenza sul medesimo territorio di persone portatrici di tradizioni culturali differenti<sup>1</sup>.

La Costituzione italiana non contiene esplicitamente riferimenti di un diritto all'identità culturale. Tale diritto è menzionato da due articoli che lo codificano in due forme diverse: la lingua all'articolo 6 e la religione all'articolo 19<sup>2</sup>.

Tarello<sup>3</sup> teorizza che tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico hanno gli stessi diritti, gli stessi obblighi, le stesse libertà e la stessa posizione nei confronti della legge penale. Allo stesso modo Beccaria<sup>4</sup> sostiene che ogni crimine sia un attentato alla sovranità dello stato e che le leggi debbano essere poche, chiare e scritte nella lingua nazionale, per evitare al giudice il ricorso all'interpretazione, ed applicate con lo strumento logico-sillogistico, da osservare alla lettera. Teorizzando

---

<sup>1</sup> F. Brunetta d'Usseaux, *Famiglia e multiculturalismo*, in «Politica del diritto», XLII, 4, 2011, p. 539.

<sup>2</sup> I. Ruggiu, *Il giudice antropologo, Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Angeli, Milano, 2012, p. 240.

<sup>3</sup> G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 316-318.

<sup>4</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento* a cura di Franco Venturi, Einaudi, Torino, 1981, (1764), pp. 15-19.

la scrittura delle leggi, egli polemizza contro il diritto consuetudinario. Le leggi devono inoltre essere raccolte in un codice e di agevole applicazione, al giudice compete ricercare la verità. Le norme devono valere per tutti e i reati non sono più o meno gravi a seconda di chi li commette. Per Beccaria le pene devono essere certe, proporzionate ed applicate velocemente: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza»<sup>5</sup>. Nonostante i concetti siano datati, essi sono ancora validi e liberi di evolversi con i cambiamenti storici e soprattutto sociali per ritornare al presente.

Ogni volta che si comincia un lavoro, ci si pone la domanda di come suddividere gli argomenti. Nell'abbondante letteratura consultata questi modi sono i più disparati e tutti validi. Per economia ho scelto di tralasciare l'analisi di alcuni reati e gli illeciti civili. Si tratta di un lavoro multidisciplinare e localizzato a livello mondiale, pertanto si è scelta la seguente categorizzazione.

Nel capitolo primo si narra della categoria dottrinale, con le numerose definizioni che servono a capire come sia strutturato il problema. Si presenta, successivamente, una significativa ed abbondante giurisprudenza circa le sentenze dei giudici Nordamericani che per primi hanno riconosciuto la tipicità del caso culturale. Nonostante già tali episodi connotati fossero presenti nel Canada degli anni Cinquanta, se pur in maniera minore, si accende il dibattito negli Usa negli anni Ottanta sotto il nome di *Cultural Defense*, con tutto quello che ne deriva.

Nel capitolo secondo si narra dei reati contro i minori, che altro non sono - in questa sede - che lesioni personali (dal momento che ho volutamente tralasciato il reato di accattonaggio e di riduzione in schiavitù). In Italia la questione dei reati culturalmente motivati si pone a partire dalla Legge 7/2006<sup>6</sup> con la quale il legislatore emana disposizioni *ad hoc* per punire le mutilazioni genitali femminili, configurando (per la prima volta) un evidente esempio di reato culturale legislativamente tipizzato. Dalla recente cronaca, sui quotidiani nazionali, nasce l'esigenza di trattare il parallelismo con la circoncisione maschile sebbene non sia reato ma possa portare a gravi conseguenze. Si ripercorreranno anche casi storici mitteleuropei di riti iniziatici e le possibili soluzioni prospettate.

---

<sup>5</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 47.

<sup>6</sup> Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".

Nel capitolo terzo si tratteranno le vicende degli italiani all'estero, ma anche quelle di alcuni stranieri che hanno tenuto comportamenti che una volta si confacevano anche al popolo italiano. Da qui si giunge a teorizzare che non tutti i reati commessi dagli immigrati sono di origine culturale, ma ancor di più che la violenza di genere è al di sopra di ogni cultura a livello mondiale. Non tutti questi reati sono culturalmente motivati, eppure ci si avvale di questa esimente *pro reo*. Spesso questi giudizi hanno esito infausto. In questo capitolo si vuole dimostrare che l'attenuante culturale è una mera costruzione, laddove si adduca come esimente la cultura, strumentalizzandola, per giustificare il delitto d'onore o il femminicidio.

Nel quarto capitolo si analizzano i reati a cavallo fra la tradizione consuetudinario-religiosa e quella culturale, ma sollevando la cortina religiosa, la dottrina altro non postula che espedienti per far rispettare le leggi di pubblica sicurezza e l'ordine pubblico dopo il tragico attentato dell'11 settembre 2001 che ha portato tutti gli stati, persino quelli più multiculturali, a far fronte alla paura difendendosi con una netta chiusura e l'emanazione di diverse e svariate norme.

Nelle conclusioni si cercherà di raggruppare tutti questi casi in modi differenti con l'aiuto dei grafici precedentemente presentati e delle diverse posizioni degli autori analizzati sull'argomento. Il quesito è ancora aperto, ma già si fornisce, fin da ora, qualche ulteriore domanda e precisazione storica per far sì che le conclusioni siano meno pesanti.

Rispetto ai migranti ci si è chiesto se una eventuale formalizzazione legislativa non possa costituire un incentivo a non integrarsi. Paradossalmente si scusano con la cultura, *latu sensu*, tutti quei comportamenti che sono stati abrogati quali il delitto d'onore o naturalmente scomparsi per un triste ritorno indietro addirittura al pregiudizio e a Lombroso.

Proprio rendendo attuale l'antico pensiero di Cesare Lombroso,<sup>7</sup> che ha dato vita all'antropologia criminale, possiamo vedere come con i forti flussi migratori si stiano verificando alcuni casi di intolleranza che fa pensare ad una criminalizzazione senza crimine, ma lo stesso Lombroso nella sua opera "L'uomo delinquente" narra di una influenza etnica e genetica dei reati nel mondo, secondo la quale la devianza è il risultato di premesse patologiche riferendosi agli ebrei e

---

<sup>7</sup> C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, riduzione di Gina Lombroso sull'ultima edizione 1897-1900*, Fratelli Bocca, Torino, 1924 (1876).

agli zingari: per lui il delinquente abituale è influenzato da fattori genetici ha i caratteri degli uomini selvaggi, razza colorata, poca capacità cranica, scarsità di peli. Si tratta quindi di una inattualità attuale. Adesso queste teorie fanno sorridere tuttavia, anche nel presente, lo straniero è un delinquente solo per il fatto di essere avvertito come straniero e diverso. Addirittura alcune sentenze della Corte di Cassazione riportano espressioni riferite allo straniero quali “barbaro, incivile” e via discorrendo.

Con lo slancio verso la modernità e l’integrazione si rischia di fare un tuffo nel passato facendo riemergere come attuali reati ormai desueti. Inoltre puntare la difesa sulla cultura può essere un’arma a doppio taglio.

Con la *Cultural Defense* si vuole rovesciare questa rigidità sulla certezza del diritto per dare dignità al *background* culturale del singolo, fino ad arrivare ad una esasperata differenziazione caso per caso, ove la fattispecie criminosa fa solo da sfondo. Nell’oggettivismo penale contava soltanto la condotta e non contavano lo *status* del reo, la personalità, il ceto, il *background*.

In molti stati europei il diritto alla diversità culturale è stato messo radicalmente in discussione da quando l’urto dei fenomeni migratori più recenti ha contribuito a far crollare il mito della pretesa omogeneità delle comunità nazionali, determinando una rinnovata diffidenza nei confronti del pluralismo culturale<sup>8</sup>.

Si ripropone quindi, a livello nazionale, il vecchio pensiero tra universalismo dei diritti e relativismo culturale che aveva preceduto la redazione della “Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948”. Del resto l’Europa è avvezza a migrazioni sin dai tempi storici, ma questa volta il problema sembra essere percepito come nuovo e diverso.

Vedremo dunque, grazie all’aiuto dell’antropologia e della psicologia sociale, cosa si intenda per cultura. La maggior parte degli stati non occidentali ha introdotto un catalogo di diritti fondamentali nella propria costituzione, riconoscendo l’importanza della Dichiarazione Universale e aderendo ai principali trattati internazionali sui diritti fondamentali.

---

<sup>8</sup>P. Parolari, *Culture, diritto, diritti: diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 1.

Sono diritti fondamentali tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello *status* di persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire; inteso per diritto soggettivo qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica, e per *status* la condizione di un soggetto prevista anch'essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche e/o autore di atti che ne sono esercizio<sup>9</sup>

Fermo restando che il reato culturalmente motivato non può diventare un reato autonomo, esso è stato finora spesso usato dagli avvocati difensori del reo come attenuante e assai raramente come aggravante, strumentalizzando una fattispecie che non esiste. Si fa spazio, però, ad una concezione più alta della dignità della persona ove il giudice si fa antropologo o si avvale di esperti culturali<sup>10</sup>.

Avallando la *Cultural Defense* salta il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 3, ma anche osteggiarla non è esente da problemi.

La *Cultural Defense* non riguarda solo il diritto penale, ma anche il diritto civile: tuttavia trascurerò questo aspetto, così come accennerò appena alla discriminazione di genere per non appesantire quella che vuole essere una lettura ragionata e riassuntiva delle tesi dei vari autori che hanno trattato l'argomento, aggiornando il lavoro con recenti casi di cronaca non ancora analizzati.

Viene pian piano a sfatarsi il concetto di Stato-nazione con una legge unitaria che ricompreda tutti i cittadini con il mito dell'uguaglianza. Questo a causa dell'Unione Europea che lo dissolve, espandendo la dimensione sovranazionale, e del fenomeno della globalizzazione, sempre più pregnante al punto tale da coniare il neologismo "glocalizzazione", stante ad indicare che emergono, a livello locale, tendenze e tradizioni legate ad elementi di carattere etnico, religioso e linguistico: insomma una globalizzazione geografico-culturale.

Il fattore migratorio crea milioni di soggetti disadattati entro società diverse. Non sempre lo straniero ha il desiderio di emigrare in un determinato paese, ma deve rispettare il Regolamento Dublino II. Le seconde generazioni sono

---

<sup>9</sup> Secondo la definizione di L. Ferrajoli, *I diritti fondamentali*, in «Teoria politica», XIV, 2, 1998, p.3 anche in nota 8 di Parolari, *ibidem*, p.105.

<sup>10</sup> I. Ruggiu, *Il giudice antropologo: costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Angeli, Milano, 2012.

quelle più spaesate perché vivono, attraverso l'apprendimento scolastico, la differenza di cultura (in bilico tra passato e futuro) con conflitti interni al gruppo di appartenenza, non riconoscendosi più nella cultura dei padri senza aver ancora interiorizzato la cultura del paese ospitante. Questa eccessiva attenzione alla diversità, sembra quasi un ritorno al particolarismo giuridico dominante in epoca medievale e che più modernamente viene chiamata balcanizzazione del diritto<sup>11</sup>.

Nascono dunque i concetti di società multietnica e multiculturale. Il diritto è quindi portato ad occuparsi di questi conflitti di culture cercando di trovare una soluzione dalla quale siamo ancora lontani.

---

<sup>11</sup> Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna, cit.*, pp. 28 ss.; L. Mancini, *La diversità culturale tra diritto e società*, Angeli, Milano, 2018. P. Parolari, *Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in «Ragion pratica», XXXI, 2, 2008, p. 540.

## CAPITOLO PRIMO

### Definizioni e storia



♪ Siamo una cosa sola, siamo tutti una persona [Gianni Togni]

Cosa è il reato culturalmente motivato? Cosa si intende per cultura? Come cambia il principio di uguaglianza in base al diverso trattamento di un soggetto nel diritto penale? Quali sono stati storicamente i primi casi a sollevare il problema e a creare dei precedenti? Cosa è la *Cultural Defense*? Cos'è il test culturale?

Proprio a queste domande ed ad altri interrogativi si cercherà di rispondere in questo primo capitolo storico introduttivo, ripercorrendo la giurisprudenza passata, soprattutto statunitense, che ha portato ad analizzare il problema. Si tratterà, infine, il ruolo complesso del giudice qualora sia portato a tenere conto dell'elemento culturale.

### 1.1 *Definizioni*

Stando alla definizione di Van Broeck i reati culturalmente motivati sono «comportamenti realizzati da un membro di un gruppo o di una cultura di minoranza, che sono considerati reati nell'ordinamento giuridico della cultura dominante, ma che all'interno del gruppo culturale dell'agente sono condonati o accettati come comportamenti normali o, addirittura, sono approvati, sostenuti e incoraggiati in determinate situazioni»<sup>1</sup>.

Importante è capire quale possa essere una definizione di cultura rilevante per il diritto penale a partire dai flussi migratori che hanno portato l'Italia ad essere uno dei tanti paesi multi etnici, quindi multiculturali. Naturalmente, essendo un discorso più globale ed articolato che ha come palcoscenico il mondo nella sua interezza, non sarà possibile trattare soltanto i casi italiani. Inoltre, è importante analizzare cosa si intenda con il principio di uguaglianza posto all'articolo 3 della Costituzione a tutela delle differenze e quanto sia complessa l'analisi di una tale norma che astrattamente pone come uguale nell'uguaglianza “formale e sostanziale” difendendo sia l'uguaglianza sia la differenza.

L'uguaglianza formale riportata al comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione, sancisce che si devono trattare in modo uguale gli uguali e in modo diverso i diversi. L'uguaglianza sostanziale, riportata al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, invece, consiste nel dare ai diversi le stesse possibilità.

---

<sup>1</sup> J. Van Broeck, *Cultural Defence and culturally motivated crimes (cultural offences)*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», IX, 1, 2001, pp. 5 e 31. Traduzione mia.